



n. 33 registro deliberazione  
**SETTORE PERSONALE SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Seduta del 01/02/2024**

**OGGETTO**

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO TRA IL COMUNE DI CUNEO E LA COMPAGNIA DI INIZIATIVE SOCIALI - APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE.

L'anno duemilaventiquattro addì uno del mese di febbraio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	MOTIVO
1. MANASSERO PATRIZIA	SINDACO	Si		
2. SERALE LUCA	VICESINDACO	Si		
3. CLERICO CRISTINA	ASSESSORE	Si		
4. DEMICHELIS GIANFRANCO	ASSESSORE	Si		
5. FANTINO VALTER	ASSESSORE		Si	
6. GIRARD ANDREA	ASSESSORE	Si		
7. OLIVERO PAOLA	ASSESSORE	Si		
8. PELLEGRINO LUCA	ASSESSORE	Si		
9. SPEDALE ALESSANDRO	ASSESSORE	Si		
10 TOMATIS SARA	ASSESSORE		Si	

Totale Presenti: 8	Totale Assenti: 2
--------------------	-------------------

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. GIORGIO MUSSO

Il SINDACO PATRIZIA MANASSERO, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessora OLIVERO PAOLA

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nel mese di luglio del 2021 il Comune di Cuneo ha investito in nuovo progetto denominato Politiche attive del lavoro preso atto che la pandemia del Covid-19 non ha rappresentato solamente un'emergenza sanitaria, ma ha costituito anche una grave crisi economica e del mercato del lavoro che ha avuto un enorme impatto su scala mondiale. Gli effetti post Covid-19 hanno interessato anche il tessuto economico della città e le finalità che l'amministrazione comunale si è posta con questo progetto si delineano in obiettivi concreti, quali:
  1. disincentivare la disoccupazione nel territorio del Comune di Cuneo;
  2. individuare risposte attraverso interventi coordinati per sostenere l'occupazione e supportare l'economia;
  3. adottare misure che siano efficaci e socialmente accettabili, coinvolgendo i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- lo scopo dell'avvio progettuale, oltre a considera le necessità di sviluppo e di crescita occupazionale delle imprese al centro della programmazione delle politiche del lavoro del Comune, è cercare di colmare il *mismatch* tra le competenze offerte dal territorio e quelle richieste dalle aziende attraverso l'utilizzo di misure di politica attiva e l'erogazione di servizi specialistici di preselezione e intermediazione in collaborazione con le altre istituzioni del territorio che già operano in questo ambito;
- la connessione della rete dei soggetti pubblici e privati presenti nel territorio comunale che si occupano di lavoro e di formazione in base alle proprie competenze e finalità rappresenta infatti lo strumento cardine per poter realizzare progetti di interventi a favore di persone con particolari difficoltà e per l'implementazione dei loro percorsi di inserimento lavorativo;

Preso atto che nella fase di inserimento lavorativo di soggetti fragili, disoccupati o persone sottoposte a misure restrittive della libertà, è necessario un percorso di accompagnamento dei beneficiari per garantire il successo del progetto lavorativo, un costante monitoraggio delle attività e un supporto nello svolgimento delle stesse per la valutazione dei profili professionali e il bilancio di competenze;

Rilevato che:

- il consorzio Compagnia di Iniziative Sociali [di seguito CIS] è nato nell'aprile del 1996 a seguito della decisione di un gruppo di cooperative sociali del territorio di Alba e Bra con l'obiettivo di avviare un'esperienza di integrazione imprenditoriale;
- tale esperienza ha le sue radici in una comune analisi della situazione lavorativa attuale ed è il frutto della condivisa consapevolezza che oggi lavorare e intervenire nel sociale, puntare all'inserimento delle persone più in difficoltà, contrastare l'emarginazione, richiede sempre più competenze e capacità di intervento, concertazione e visione globale, nonché precise garanzie sul lato progettuale e organizzativo;
- la risposta consortile appare lo strumento più idoneo per sviluppare al meglio le potenzialità creando un forte legame con il territorio essendo in grado di produrre innovazione e azioni efficaci, crescere sul lato della solidità economica ed organizzativa, confrontarsi e reggere maggiormente la competitività del "mercato";
- CIS pone fra le sue finalità lo sviluppo di una progettualità di sistema, di iniziative innovative e di intervento sociale in stretto rapporto con il mondo della cooperazione, gli enti locali e le istituzioni pubbliche, nell'intento di rispondere ai bisogni del territorio. Negli anni si è specializzato nella progettazione e nella gestione di servizi volti all'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati e nell'assistenza tecnica alla Provincia di Cuneo sul versante delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro e alla Regione Piemonte per conto dell'Assessorato alla Sanità sul versante delle buone pratiche dell'inserimento socio – lavorativo;

Considerato che la collaborazione tra il Comune di Cuneo e CIS potrà rappresentare un valido strumento di supporto a favore di individui in cerca di occupazione e che si ritiene importante sviluppare una collaborazione volta a promuovere progetti di politiche attive del lavoro attraverso l'attivazione di tirocinio quali misura formativa finalizzati a creare un contatto diretto tra il soggetto ospitante [Come di Cuneo] e il tirocinante;

Rilevato che il tirocinio consiste in un periodo di orientamento e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro;

Visto lo schema per l'attuazione della “*Convenzione di tirocinio extracurricolare di inserimento/reinserimento lavorativo*” allegato al presente atto [Allegato “A”], che fa parte integrante del presente provvedimento;

Rilevato che la convenzione avrà durata biennale, con scadenza nell'anno 2026, con possibilità di ulteriore proroga in caso di valutazione positiva degli esiti e delle ricadute sull'andamento dei percorsi attivati in merito;

Considerato che gli impegni in capo al Comune di Cuneo prevedono obblighi di spesa diretti relativi al corso sicurezza, posizione INAIL ed eventuale visita medica in caso di attivazione di tirocini che saranno oggetto di successivi provvedimenti;

Visto il vigente «*Regolamento di contabilità*»;

Visto l'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 19.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 399 del 28.12.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 42 dello Statuto;

Acquisito i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente *ad interim* del settore Personale, Socio Educativo e Appalti, dott. Giorgio Musso — e in ordine alla regolarità contabile del dirigente del settore Ragioneria e tributi — Tirelli dott. Carlo — espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

## **DELIBERA**

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- 2) di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema della “*Convenzione di tirocinio extracurricolare di inserimento/reinserimento lavorativo*”, allegato al presente atto per fare parte integrante del presente provvedimento [allegato “A”];

- 3) di dare atto che gli oneri diretti a carico dell'Amministrazione comunale relativi a spese derivanti dal coro sicurezza, posizione INAIL ed eventuale visita medica, trovano copertura negli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2024/2026;
- 4) di autorizzare il Segretario Comunale e Dirigente ad interim del settore Personale, Socio Educativo e Appalti, dott. Giorgio Musso, alla sottoscrizione della Convenzione testé approvata;
- 5) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è la sig.ra Basano Milena, istruttore direttivo del settore Personale, Socio Educativo e Appalti del Comune di Cuneo.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di approvare la convenzione in oggetto tra il Comune di Cuneo, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e il Distretto Sud Ovest dell'A.S.L. CN 1;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Verbale fatto e sottoscritto

IL SINDACO PATRIZIA MANASSERO	IL SEGRETARIO GENERALE Dott. GIORGIO MUSSO
----------------------------------	---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. GIORGIO MUSSO**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Cuneo ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.*



Compagnia di Iniziative Sociali

Marca da bollo a carico del soggetto ospitante

Esente bollo art.16 DPR 642/72 ONLUS

## CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO

ai sensi della DGR85-6277 del 22/12/17 della Regione Piemonte

**stipulata il**

**prot. n.**

**TRA**

**IL SOGGETTO PROMOTORE:** denominazione: Compagnia di Iniziative Sociali – Consorzio CIS

Indirizzo sede legale: Via Santa Barbara, 5 12051 Alba (CN) Codice fiscale/Partita I.V.A.:  
02510020049

Rappresentato da: Maja Massimo nato/a il 24/10/1960 Comune Mondovì Provincia  
CN

**E**

**IL SOGGETTO OSPITANTE :** denominazione ..... Cod. fisc./Partita I.V.A

.....  
Indirizzo ..... CAP ..... Comune..... Provincia .....

Rappresentato da: ..... nato/a il ..... Comune .....Provincia .....

**PRESO ATTO CHE**

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. La Regione Piemonte con DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 ha regolamentato la disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo).

## **PREMESSO CHE**

Il **soggetto promotore** dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella seguente fattispecie, di cui all'art. 4.1 della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017: **Soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di Servizi al Lavoro.**

Il **soggetto ospitante** dichiara sotto la propria responsabilità: **a)** che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione aziendale o per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività; **b)** di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008 e smi e con la normativa di cui alla L. 68/1999 e smi. **c)** di non avere in corso procedure di sospensione dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e/o non avere effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio licenziamenti di lavoratori per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1. Oggetto della convenzione**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture su proposta del soggetto promotore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina regionale (di seguito denominati collettivamente "tirocinante") per lo svolgimento di tirocini extracurricolari attivati ai sensi della DGR 85/2017, al fine di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

### **Art. 2. Disposizioni generali**

**1.** Il tirocinio può essere attivato per una durata minima di 2 mesi e massima di 6, proroghe o rinnovi compresi, fatto salvo la maggiore durata prevista dalla disciplina per i soggetti svantaggiati o disabili, di cui all'art. 2 lett. f) della DGR 85/2017. **2.** L'impegno orario previsto non può essere inferiore a 20 ore settimanali e non può superare le 40 ore settimanali. **3.** Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, salvo i casi tassativi disciplinati nei commi 6 e 7 dell'art. 8 della DGR



85/2017. In ogni caso non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante. **4.** Non può essere attivato più di un tirocinio per lo stesso soggetto presso il medesimo soggetto ospitante, anche se per mansioni diverse, così come previsto dall'art. 8 co. 4 della DGR 85/2017. **5.** Il tirocinante non può essere inserito in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio. L'eventuale inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato nel PFI. **6.** Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. **7.** Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 7 della DGR 85/2017.

#### **Art. 4. Progetto formativo**

**1.** Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione deve essere predisposto, sulla piattaforma informatica di sistema Piemonte "Portale Tirocini", un progetto formativo individuale (PFI) contenente: –la durata, gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura; –la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi; –l'indennità di partecipazione a favore del tirocinante; –le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. **2.** Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e deve essere finalizzato allo sviluppo dell'occupabilità del tirocinante.

#### **Art. 5. Indennità di partecipazione**

**1.** Al tirocinante deve essere corrisposta, sulla base di quanto previsto all'art. 10 della DGR 85/2017, un'indennità minima di partecipazione al tirocinio pari ad € 600,00 per un impegno settimanale massimo di 40 ore. **2.** l'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.

#### **Art. 6. Obblighi del soggetto promotore**

**1.** Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve: –favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella gestione delle procedure amministrative di avvio del tirocinio secondo le disposizioni regionali; –fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi; –provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale; –promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio in itinere; –segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il

tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

#### **Art. 7. Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante deve: –effettuare e trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni di avvio del tirocinio, di proroga e di eventuale interruzione anticipata dello stesso; deve inoltre effettuare tempestivamente le comunicazioni di infortunio e trasmettere al soggetto promotore la relativa documentazione; –designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di esperienza e competenze professionali adeguate e coerenti con PFI. Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito e deve darne formale comunicazione al tirocinante e al soggetto promotore; –assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale e affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal progetto formativo; –garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto; –mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate; –collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;

#### **Art. 8. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

1. Il tirocinio può essere sospeso esclusivamente in caso di maternità/paternità o in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi indicati in disciplina. 2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore ed al tutor aziendale. 3. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

#### **Art. 9. Consegna progetto formativo individuale**

1. Le parti si impegnano a sottoscrivere la Convenzione e il Progetto Formativo Individuale prima della data di avvio del tirocinio. Gli originali sono conservati a cura del soggetto promotore che dovrà fornirne copia al soggetto

ospitante. Al tirocinante dovrà consegnata copia del progetto formativo individuale, contenente gli estremi della convenzione.

#### **Art. 10. Durata della Convenzione**

**1.** La presente convenzione è valida per una durata massima di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. **2.** La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi risolta automaticamente in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa o di violazione delle norme vigenti. **3.** Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Luogo

Data

Firma e timbro del soggetto promotore  
ospitante

Firma e timbro del soggetto